

551 25 GIU. 2004

9

OGGETTO: sottoscrizione delle azioni e aumento di capitale sociale a favore del Centro Agroalimentare ed Ittico di Roma (C.A.R.) S.c.p.a. – cap. di uscita B 32503 del Bilancio di previsione 2004.

LA GIUNTA REGIONALE



- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- VISTA** la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6;
- VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;
- VISTA** la L.R. 13 febbraio 1987, n. 14, concernente la "costituzione delle società consortili previste nell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41";
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 14 del 13 febbraio 1987, "la Regione è autorizzata a sottoscrivere quote di partecipazione alle società consortili a maggioranza pubblica ed aventi quale oggetto sociale la costruzione e la gestione di mercati Agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale, secondo le finalità previste dall'art. 11 della legge 28 febbraio 1996, n. 41 e dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74";
- VISTA** la D.G.R. n. 8072 del 6 settembre 1988, avente ad oggetto "partecipazione della Regione Lazio alla Soc. C.A.R. S.c.p.A.. Approvazione Statuto. Impegno Fondi", con la quale si è deliberato di approvare la partecipazione azionaria della Regione Lazio alla costituenda società Centro Agroalimentare Roma (C.A.R.) S.c.p.A.", nonché di approvare "lo Statuto della suddetta società che fa parte integrante della presente deliberazione";
- VISTA** la D.G.R. n. 1131 del 31 marzo 1998, avente ad oggetto "L.R. 13.2.1987 n. 14 – modifica artt. 8 e 22 dello Statuto della Società Centro Agroalimentare di Roma (C.A.R. S.c.p.A.)";
- ATTESO** che, nella seduta dell'Assemblea Straordinaria della C.A.R. S.c.p.A. del 9 ottobre 2003, si è deliberato l'aumento di capitale sociale;

551 25 GIU. 2004

9

VISTA la nota del 5 marzo 2004, a firma del Direttore Generale della C.A.R. S.c.p.A., con la quale si è comunicata la scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione e di prelazione sul capitale non optato;

CONSIDERATA l'opportunità di mantenere inalterata la quota di capitale attualmente posseduta e di procedere così alla sottoscrizione e versamento di Euro 3.450.000,00 (tremilioniquattrocentocinquantamila) circa;

PRESO ATTO capitolo di uscita del Bilancio B 32503 relativo all'esercizio finanziario 2004 ed avente ad oggetto la "partecipazione azionaria alla società CAR" presenta sufficienti disponibilità;

SENTITA la competente commissione consiliare permanente;

SU PROPOSTA del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale
all'unanimità ^{CONSIDERATO} che la presente n.g.R. non è soggetta alla concertazione
DELIBERA con le parti sociali

1. di approvare l'aumento di capitale sociale e di sottoscrivere, a favore della C.A.R. S.c.p.A., quale beneficiaria finale, le azioni stesse per un importo pari a Euro 3.450.000,00 (tremilioniquattrocentocinquantamila) circa;

2. di procedere, con Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale al formale impegno e liquidazione delle somme sopra indicate a favore della C.A.R. S.c.p.A.;



Le premesse del presente atto vengono considerate come parte integrante della Deliberazione medesima.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

25 GIU. 2004



Giunta Regionale del Lazio



ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

DEL 6 SETTEMBRE 1988

Addi sei settembre millenovecentottantotto, alle ore 14,25, nella sede della Regione Lazio in Roma, via C. Colombo, 212, si è riunita la Giunta Regionale, così composta:

LANDI BRUNO	Presidente	MANCINI LAMBERTO	Assessore
GALLENZI GIULIO CESARE	V. Presidente	PALIOTTA GIUSEPPE	»
ARBARELLO PAOLO	Assessore	PULCI PAOLO	»
BENEDETTO RANIERO	»	SPLENDORI FRANCO	»
BERNARDI ENZO	»	TROJA GIACOMO	»
CUTOLO TEODORO	»	TUFFI PAOLO	»
		ZIANTONI VIOLENZIO	»

Assiste il Segretario Dott. Saverio Guccione.

(*Omissis*)

Assenti: Presidente Landi; Assessori Bernardi, Cutolo, Mancini, Pulci e Splendori.

DELIBERAZIONE N. 8072

Partecipazione della Regione Lazio alla Soc. C.A.R. S.p.A. Approvazione Statuto. Impegno fondi.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'I.C.A., Formazione Professionale e Programmazione economica;

VISTA la L.R. 13 febbraio 1987, n. 14 avente per oggetto «Costituzione delle Società consortili previste nell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, d'intesa con il comune di Roma, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Roma ed altri organismi privati intende costituire una società consortile denominata Centro Agro-Alimentare Roma (C.A.R.) S.p.A., avente per oggetto la costituzione e la gestione dei mercati agro-alimentari in Roma, avvalendosi, peraltro, delle agevolazioni finanziarie contenute nella legge 28 febbraio 1986, n. 41 con i criteri stabiliti dalla deliberazione CIPE del 14 ottobre 1986;

CONSIDERATO che il capitale sociale di L. 10 miliardi di detta società, viene sottoscritto dagli organismi pubblici con le seguenti percentuali:

Comune di Roma: 31%;

Regione Lazio: 20%;

C.C.I.A.A. di Roma: 12%,

tali da assicurare la maggioranza pubblica nell'ambito della società C.A.R. S.p.A.;

CONSIDERATO che la partecipazione minoritaria dei privati viene sottoscritta da:

--- Progetto Roma S.p.A.	5% del capitale sociale
--- Lega delle Cooperative	5% del capitale sociale
--- Confcooperative	5% del capitale sociale
--- Tesis - Tecnologie e servizi imprenditori di Roma S.p.A.	5% del capitale sociale
--- Roma Mercato '87 S.p.A.	12% del capitale sociale
--- Costruttori Romani riuniti Grandi opere S.p.A.	5% del capitale sociale

CONSIDERATO che la partecipazione azionaria della Regione Lazio alla Soc. C.A.R. S.p.A., è quantificabile in lire 2 miliardi, e che per procedere alla costituzione della società medesima è necessario che siano versati i 3/10 cioè L. 600 milioni presso un Istituto di Credito;

RITENUTO di dover impegnare, a tal fine, la somma di L. 800 milioni, sul capitolo 04010 del bilancio 1988 denominato «Partecipazione azionaria alle società consortili di cui alla L.R. 13 febbraio 1987, n. 14», che offre sufficiente disponibilità;

RITENUTO di integrare con successive deliberazioni gli impegni di spesa che volta per volta matureranno gravando lo stesso capitolo 04010 del bilancio 1988;

RITENUTO di condividere quanto sancito nello Statuto (Allegato A) alla presente deliberazione, di cui ne è parte integrante e la cui stesura è stata concordata tra le parti pubbliche e private;

VISTI gli artt. 2 e 3 della L.R. 13 febbraio 1987, n. 14, che delegano la Giunta regionale al compimento degli atti necessari relativi alla sottoscrizione delle azioni delle società consortili di cui sopra, sentite le competenti Commissioni Consiliari permanenti;

SENTITE le competenti Commissioni Consiliari permanenti, come prescritto dall'art. 3 della L.R. 13 febbraio 1987, n. 14;

all'unanimità

DELIBERA

umento di capitale sociale
di approvare la partecipazione azionaria della Regione Lazio alla costituenda società Centro Agro-Alimentare Roma (C.A.R.) S.p.A., sottoscrivendone il 20% del capitale sociale stabilito in lire 10 miliardi;

di approvare lo Statuto della suddetta società (Allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione;

di impegnare la somma di L. 800 milioni di cui allo stanziamento sul cap. 04010 del bilancio 1988 denominato «Partecipazione azionaria alle società consortili di cui alla L.R. 13 febbraio 1987, n. 14, per il versamento presso un Istituto di Credito di lire 600 milioni, ossia i 3/10 di 2 miliardi, equivalenti al 20% del capitale sociale della società C.A.R. S.p.A. sottoscritto dalla Regione Lazio;

d'integrare la succitata disponibilità finanziaria con successive deliberazioni d'impegno fondi sul bilancio regionale 1988 cap. 04.

STATUTO SOCIETÀ CONSORTILE

Art. 1.

Denominazione

È costituita una società consortile per azioni, con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, denominata «Centro Agro-Alimentare Roma (C.A.R.) S.p.A.».

Art. 2.

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione dei mercati Ortofrutticolo e ittico all'ingrosso di Roma, di rilevanza ed interesse nazionale, nonché di altri mercati Agro-alimentari all'ingrosso comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione.

Tra l'altro la società potrà:

- a) effettuare gli studi di fattibilità, i progetti generali ed esecutivi;
- b) acquisire aree in qualsiasi forma;
- c) realizzare la costruzione od assumere in locazione anche finanziaria fabbricati, infrastrutture e impianti, nonché acquisire in qualsiasi forma i beni mobili necessari o utili alla funzionalità del mercato;
- d) compiere qualsiasi altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo consortile, ivi comprese operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari e di garanzia di qualsiasi tipo, stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, società nazionali od estere, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui ed ogni operazione di finanziamento e assicurazione.

Art. 3.

Sede

La società ha sede in Roma in via

Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Durata

La durata della società consortile è stabilita al 31 dicembre 2086 e potrà essere prorogata con deliberazione della assemblea straordinaria dei soci.

Art. 5.

Capitale sociale

Il capitale sociale è di L. 10.000.000.000 ed è costituito da numero 6.300 azioni del valore di L. 1.000.000 di categoria «A», pari al 63% del capitale sociale e da numero 3.700 azioni del valore di L. 1.000.000 di categoria «B», corrispondenti al 37% del capitale sociale. Sia le azioni di categoria «A» che le azioni di categoria «B» conferiscono ai rispettivi possessori analoghi diritti ed obblighi salvo che le azioni di categoria «A» possono essere in proprietà soltanto degli Enti Pubblici indicati nel successivo art. 8.

Art. 6.

Aumenti di capitale

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei consorziati nel rispetto della proporzione fra le azioni di categoria «A» e le azioni di categoria «B» secondo quanto previsto dal precedente art. 5.

Entro dodici mesi dalla omologazione della società il capitale sociale può essere aumentato sino a L. 25.000.000.000 con semplice deliberazione del Consiglio di amministrazione, ferme restando le condizioni di cui al precedente comma.

Le nuove azioni debbono essere date in opzione ai soci in proporzione a quelle già possedute.

Art. 7.

Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative, per un importo non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato ed anche ai sensi del terzo comma dell'art. 2410 del Codice civile, salve, in questo caso, le dovute autorizzazioni.

Art. 8.

Soci

Possono essere soci della società consortile e portatori delle azioni di categoria «A»:

— il Comune di Roma;

— la Regione Lazio;

— la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma.

Possono essere soci e portatori delle azioni di categoria «B» oltre ai soggetti di cui al precedente comma:

— Associazioni, organizzazioni cooperative e società anche consortili, dei commercianti, dei commissionari, dei produttori agricoli, degli operatori di servizi, e altre imprese private, Associazioni di imprese ed Enti economici privati aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o utili, anche in forma ausiliaria, e complementare al loro raggiungimento.

Le azioni sono nominative; il trasferimento delle azioni di categoria «B» a soggetti diversi dagli originari titolare è subordinato al preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla richiesta di assenso dovrà esprimere il proprio avviso; in difetto la richiesta si intende accolta.

Ogni trasferimento ha efficacia di fronte alla società ed ai terzi soltanto se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci e sempre che il trasferimento stesso sia avvenuto in conformità alle norme del presente statuto e della legge.

L'assoggettamento a vincoli delle azioni produce effetti nei confronti della società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel libro dei soci.

Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione all'atto costituito ed allo statuto e l'obbligo di corrispondere gli eventuali versamenti di contributi richiesti a norma del successivo art. 10.

Art. 9.

Diritto dei soci

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 10.

Contributi consortili

L'assemblea ordinaria, all'uopo convocata può, con la maggioranza dell'80% del capitale, deliberare, ai sensi dell'art. 2615/ter, ultimo comma, del Codice Civile, il versamento, da parte dei suoi consortisti, di contributi in denaro.

L'importo dei contributi, che graveranno sui singoli consorzianti proporzionalmente al numero delle azioni da ciascuno possedute, nonché le relative modalità e tempi di versamento, verranno determinati sulla base di previsioni di spesa approvate dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare a consuntivo, eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati.

Art. 11.

Assemblea

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità degli azionisti e le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti gli azionisti, anche i dissenzienti e gli assenti.

Art. 12.

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Essa viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di suo impedimento o assenza nell'ordine dal vice presidente vicario e dal vice presidente, nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo nel territorio del comune di Roma.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione potrà elevare tale termine a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In via ordinaria o straordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.

Art. 13.

Validità

La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e su due Giornali quotidiani di Roma tra i più diffusi, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'avviso contiene l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, data e ora dell'adunanza.

Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione, la quale dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre i trenta giorni dalla prima.

Qualora l'assemblea in prima convocazione non risultasse costituita per mancanza del numero legale e non fosse stata fissata la data della seconda convocazione, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata entro trenta giorni dalla prima, mediante nuovi avvisi da pubblicarsi nei riodi previsti nel 1° e 2° comma del presente articolo, almeno otto giorni prima della adunanza.

L'assemblea sarà altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

In tale ipotesi, tuttavia, ogni intervento può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

Art. 14.

Interventi all'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di azioni, iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 15.

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, il presidente dell'assemblea nomina un segretario che può anche non essere un azionista, e due scrutatori, se lo crederà del caso, scegliendoli fra gli azionisti presenti od i sindaci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'adunanza.

Art. 16.

Deliberazioni dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria s'intende regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida quando sia presente almeno il 50% del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17.

Deliberazioni dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto favorevole dei tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 18.

Azioni degli amministratori

Per il computo del capitale occorrente per la legale costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si terrà sempre conto anche delle azioni possedute dagli amministratori.

Art. 19.

Verbali

Le deliberazioni prese dall'assemblea debbono risultare da processo verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario ovvero dal notaio nell'ipotesi prevista dal successivo comma.

Il verbale dell'assemblea straordinaria viene redatto da un notaio.

Quando occorresse presentare copia od estratto di verbali di assemblea, essi autentificati dal presidente del Consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci, in carico al momento in cui si effettua la presentazione.

Art. 20.

Compiti dell'assemblea

L'assemblea ordinaria:

a) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione ed i sindaci, che non sono riservati agli Enti pubblici portatori di azioni di categoria «A» a norma dell'art. 2458 del Codice civile, e determina gli eventuali compensi agli amministratori;

b) approva il bilancio, proposto dal Consiglio di amministrazione, e delibera sull'impiego degli utili;

c) delibera, con la maggioranza dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, gli eventuali versamenti di contributi, di cui all'art. 10;

d) approva il regolamento interno.

e) delibera sugli atti di gestione portati al suo esame dal Consiglio di amministrazione, o riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dallo Statuto e dalla legge.

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche del presente statuto;

b) sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della società consortile;

c) sull'aumento del capitale sociale;

d) su tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 21.

Composizione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un presidente, un vice presidente vicario, un vice presidente e 19 consiglieri.

Di questi ultimi 11 sono nominati dagli Enti pubblici portatori di azioni di categoria «A» a norma dell'art. 2458 del Codice civile e 8 nominati dall'Assemblea su proposta dei soci portatori di azioni categoria «B».

I consiglieri nominati dai soci portatori di azioni di categoria «A», sono ripartiti tra i singoli Enti in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta computando nel numero dei componenti spettanti all'Ente stesso, anche il presidente, il vice presidente vicario ed il vice presidente.

Il Consiglio — ove venga a mancare nel corso del mandato uno o più amministratori nominati su proposta dei soci portatori di azioni di categoria «B» — procede alla sostituzione per cooptazione su designazione degli stessi soci portatori di azioni di categoria «B».

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, che dovrà provvedere alla sostituzione dei mancanti.

Qualora, per dimissioni od altre cause venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà procedere per le nuove nomine con le modalità presenti nel comma precedente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Art. 22.

Presidente e vice presidenti

Il presidente del Consiglio di amministrazione è il sindaco del comune di Roma o l'Assessore comunale preposto al ramo.

Il vice presidente vicario è l'Assessore regionale preposto al ramo.

Il vice presidente è il presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Roma od un componente della Giunta camerale.

Art. 23.

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di amministrazione delega parte delle proprie attribuzioni (eccettuate quelle previste per gli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del Codice civile) ad un Comitato Esecutivo composto dal presidente, dai vice presidenti, da due consiglieri eletti dal Consiglio stesso di cui uno scelto tra gli amministratori nominati su proposta dei soci portatori di azioni di categoria «B».

Fa parte del Comitato esecutivo anche il consigliere delegato di cui al successivo art. 23-ter.

Art. 23-bis

Funzionamento del Comitato Esecutivo

Presidente del Comitato Esecutivo è il presidente del Consiglio di amministrazione che provvede a convocare le riunioni anche su richiesta di un solo membro del comitato stesso.

Il Comitato Esecutivo viene convocato ed assume deliberazioni secondo le modalità stabilite per le riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione di cui agli artt. 25 e 26 del presente statuto.

Art. 23-ter

Consigliere delegato

Il Consiglio di amministrazione può, altresì, delegare i poteri di rappresentanza e firma sociale, per tutte le attività di gestione ad un consigliere delegato designato dai consiglieri eletti su proposta dei soci azionisti portatori di azioni di categoria «B».

Art. 24.

Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società consortile ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per gli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di competenza dell'assemblea.

Art. 25.

Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi, anche fuori della sede sociale ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario, oppure su richiesta di un terzo dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta per lettera raccomandata o telegramma indicanti l'ordine del giorno, spediti a domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui è sufficiente il preavviso di un giorno.

Sono tuttavia valide le riunioni, anche non formalmente convocate, alle quali partecipino tutti i componenti il Consiglio di amministrazione e tutti i sindaci effettivi.

Art. 26.

*Deliberazioni del Consiglio di amministrazione
e del Comitato Esecutivo*

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto processo verbale da trascriversi sul Libro delle adunanze, firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Quando occorresse presentare copia od estratto di verbale questi documenti debbono essere autenticati da presidente o da chi ne fa le veci, in carica al momento in cui si effettua la presentazione.

Le disposizioni del presente e del precedente articolo si applicano, altresì, alle riunioni ed alle deliberazioni del Comitato Esecutivo.

Art. 27.

Firma e rappresentanza sociale

La rappresentanza della società, la firma sociale, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, spettano disgiuntamente al presidente, e in caso di suo impedimento, o assenza o per delega, nell'ordine al vice presidente vicario ed al vice presidente.

Art. 28.

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Agli Enti pubblici portatori di azioni di categoria «A» compete la nomina di tre sindaci effettivi, di cui uno presidente del Collegio, e di un sindaco supplente. Due sindaci effettivi ed uno supplente sono nominati dall'assemblea su proposta dei soci portatori di azioni di categoria «B».

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'assemblea determina il compenso spettante al presidente ed ai sindaci effettivi.

Art. 29.

Utili

Gli utili risultanti dal bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi saranno suddivisi come segue:

— il 20% a fondo riserva fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

— il residuo secondo le deliberazioni dell'assemblea.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1988.

Art. 30.

Domicilio degli azionisti

Gli azionisti eleggono il proprio domicilio presso la sede della società.

Art. 31.

Liquidazione della società

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.
L'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

(*Omissis*)

IL SEGRETARIO
F.to: Dott. Saverio Guccione

IL VICE PRESIDENTE
F.to: Giulio Cesare Gallenzi


Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA


La Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione Regionale ha consentito
l'ulteriore corso nella seduta del 20 OTT 1968 con verbale n. 867/122

Roma, li 9 NOV 1968

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31 MAR. 1998

ADDI 31 MAR. 1998 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA DELLA PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... OMISSIS

COSENTINO - LUCISANO -

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1131

Oggetto: L.R. 13.2.87 n. 14. Modifica artt. 8 e 22 dello Statuto della Soc. Agro - Alimentare di Roma (I.A.R. spa).



Oggetto: L.R. 13.2.87 n. 14 - Modifica artt. 8 e 22 dello Statuto della Società Centro Agro-Alimentare di Roma (C.A.R. S.p.A.).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 13.2.87 n.14 che autorizza la Regione Lazio a sottoscrivere quote di partecipazione alle Società consortili a maggioranza pubblica, secondo le finalità previste dall'art. 11 della Legge 28.2.86 n. 41;

VISTA la propria deliberazione n. 8072 del 6 settembre 1988 che approva sia la partecipazione azionaria della Regione Lazio alla Società Centro Agro-Alimentare di Roma (C.A.R. S.p.A.), sottoscrivendo il 20% del capitale sociale, che lo Statuto della medesima Società; 2325

VISTA la nota n. 2295 del 19.12.1997, della Società C.A.R. S.p.A., con la quale si comunica la convocazione dell'Assemblea straordinaria del C.A.R. S.p.A. per il giorno 19.1.98 alle ore 17.00 in prima convocazione e, ove occorra, il giorno 26.1.1998 stessa ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica degli Artt. 8 e 22 dello Statuto Sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti;

VISTA la copia della deliberazione n. 1/97 del C.d.A. della Società C.A.R. S.p.A., allegata alla nota di cui sopra, con la quale vengono proposte le seguenti modifiche allo Statuto Sociale.

1) Art. 8 - Soci - dopo "la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma", aggiungere un altro capoverso con la parola "Altri Enti Pubblici";

2) Art. 22 - Presidente e Vice Presidente - sostituire la parola "è il Sindaco di Roma o l'Amministratore delegato" preposto al ramo" con "è nominato dal Sindaco del Comune di Roma";

VISTA la successiva nota n. 006 - SE /98 del 22 gennaio 1998 della Società C.A.R. S.p.A., che si condivide, con la quale il notaio prof. Mariconda consiglia di riformulare ai fini di eventuali problemi, in sede di omologa, l'art. 22 dello Statuto così come appresso riportato:

- art. 22 - Presidente e Vice Presidente - sostituire la parola "è il Sindaco di Roma o l'Amministratore delegato preposto al ramo" con "il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco del Socio Comune di Roma";

CONSIDERATO che la modifica dell'Art. 8 dello Statuto si rende necessaria al fine di consentire l'ingresso del Comune di Guidonia e di altri eventuali Enti Pubblici nella compagine sociale;

CONSIDERATO che la modifica dell'Art. 22 si rende necessaria al fine di superare l'attuale rigidità, proponendo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia nominato direttamente dal Sindaco del socio Comune di Roma;

RITENUTO di dover procedere in tal senso;

SENTITA l'apposita Commissione consiliare competente;

VISTA la Legge 127/97;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive,

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare le modifiche agli Artt. 8 e 22 dello Statuto Sociale della Soc. C.A.R. S.p.A, così come di seguito indicato:

1) Art. 8 - Soci - dopo "la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma", aggiungere un altro capoverso con la parola "Altri Enti Pubblici";

2) - art. 22 - Presidente e Vice Presidente - sostituire la parola "è il Sindaco di Roma o l'Amministratore delegato preposto al ramo" con "il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco del Socio Comune di Roma";

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 15 maggio 1997 n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI

IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo FAPI